

Delibera n° 2400

Estratto del processo verbale della seduta del
1 dicembre 2017

oggetto:

LR 56/1986, ART 7 TER, COMMA 3 E COMMA 4. ADOZIONE DEI CRITERI PER LE PROVE ABILITATIVE DEI CANI DA SEGUITA PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI E ISTITUZIONE DELLA RELATIVA COMMISSIONE D'ESAME.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	assente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

Visto l'articolo 7 ter, della sopra richiamata legge regionale 56/1986 e, in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che a decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile;
- il comma 4, il quale prevede che i criteri per le prove abilitative sono adottati dalla Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto altresì il comma 3, dell'articolo 7 ter, della legge regionale 56/1986 il quale dispone che la prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Regione, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione;

Vista la legge regionale n. 6/2008 e, in particolare, l'articolo 25, comma 2, lettera a), laddove all'ultimo capoverso, definisce altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;

Visto il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140 e, in particolare, il capitolo 11.8.4. "Indicazioni per le verifiche cinotecniche abilitative alla caccia agli Ungulati con cani da seguita.";

Visto che, alla luce delle indicazioni specificate in detto capitolo, la regolamentazione oggetto della presente deliberazione deve prevedere:

- le razze canine o ibridi utilizzabili;
- gli standard di lavoro con particolare riferimento alle caratteristiche legate all'ubbidienza e all'educazione del cane;
- le caratteristiche, l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle prove;
- metodo di valutazione e condizioni di rilascio;

Vista la propria deliberazione 21 ottobre 2016, n. 1979, recante <<LR 14/2016, art. 2, comma 103: "Criteri per l'organizzazione dei corsi in materia venatoria, per lo svolgimento dell'esame finale e per la nomina delle relative Commissioni d'esame">> con la quale tra l'altro al punto rubricato "Corsi per l'abilitazione dei cani da seguita di cui all'art. 7 ter, della legge regionale 56/1986" dell'allegato (A) sono stati individuati i criteri per il conseguimento dell'abilitazione dei cani da seguita;

Atteso che i criteri esplicitati in detta deliberazione erano riferiti a valutazioni e considerazioni tecniche ormai datate e non più rispondenti alle attuali esigenze di utilizzare nella caccia agli ungulati dei soggetti appartenenti alle razze da seguita aventi un corretto equilibrio tra più qualità, e cioè tra quelle morfo-funzionali, naturali, caratteriali e di relazione da accertare in corso di valutazione mediante una prova notevolmente più articolata e completa rispetto alle procedure attuate in precedenza;

Rilevato, altresì, che al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art.7 ter, comma 4, della legge regionale 6/2008, si è reso necessario sentire preliminarmente in merito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6, della legge regionale 6/2008;

Ritenuto, pertanto, di revocare integralmente il punto rubricato ""Corsi per l'abilitazione dei cani da seguita di cui all'art. 7 ter, della legge regionale 56/1986" dell'allegato (A) della deliberazione n. 1979/2016;

Visto il documento tecnico a tal fine predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Sentito il Comitato faunistico regionale nella riunione tenutasi in data 31 ottobre 2017;

Atteso che il Comitato faunistico regionale tra l'altro ha proposto l'esonero dall'obbligo della frequentazione del corso di addestramento di 10 ore previsto dal documento tecnico, per i cani per i quali sia già stata presentata la domanda di abilitazione;

Ritenuto di armonizzare il documento tecnico con le indicazioni emerse nella riunione del Comitato sopra citata;

Ritenuto, pertanto, di individuare quali criteri per lo svolgimento delle prove abilitative dei cani da seguita per il loro impiego venatorio sugli ungulati cacciabili, quelli dettagliatamente elencati nell'allegato sopra richiamato (Allegato A);

Visto che relativamente ai corsi per l'abilitazione dei cani da seguita di cui all'articolo 7 ter, della legge regionale 56/1986, la già citata deliberazione 1979/2016 ha previsto che la Commissione abilitativa sarà composta da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente;

Atteso che, ai fini dell'economicità della prestazione, si è cercato di individuare, tra i dipendenti del ruolo unico regionale assegnati alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, soggetti specializzati nel settore, con esperienza già acquisita e maturata nella materia di cui trattasi;

Rilevata, comunque, la necessità di prevedere all'interno della costituenda Commissione la presenza di esperti con pluriennale e documentata esperienza in ambito regionale nel campo delle verifiche cinotecniche sui cani segugi e della conoscenza delle relative razze da seguita;

Atteso che, a seguito di indagine conoscitiva interna, è emerso il nominativo del signor Lorenzo Palmano di Comeglians la cui esperienza e professionalità in materia è stata accertata verificando che, oltre ad essere stato componente per molti anni della Commissione per la valutazione dei cani da seguita per il loro addestramento e allenamento operante in seno al Comitato provinciale della caccia di Udine prima della soppressione di tale Ente, con deliberazione della Giunta provinciale di Udine 19.09.2001, n. 289 è stato nominato componente della Commissione valutazione cani da seguita di cui all'articolo 7, della legge regionale 56/1986 e successive modifiche e integrazioni fino a tutto il 18.09.2005 e ininterrottamente rinnovato fino al 10 giugno 2016 con successive ed apposite deliberazioni della Giunta provinciale di Udine, e, in qualità di supplente, il nominativo del signor Angelo Carturan il quale ha ricoperto la carica di Presidente regionale della Pro Segugio per oltre vent'anni e per dodici anni è stato Consigliere nazionale della medesima Società oltre a promuovere e organizzare in ambito regionale corsi di cinotecnica destinati all'uso dei cani da seguita;

Preso atto che i candidati hanno reso le dichiarazioni concernenti:

- a) l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, nonché dall'articolo 7, commi 1 e 2 (incandidabilità a incarichi con nomina di competenza di assessori, giunte e presidenti regionali), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) il possesso del requisito curriculare;

Ritenuto di individuare i membri di detta Commissione per l'abilitazione dei cani da seguita di cui all'articolo 7 ter, della legge regionale 56/1986 sulla base delle considerazioni più sopra esposte;

Individuati i membri da nominare quali componenti della Commissione per l'abilitazione dei cani da seguita di cui all'articolo 7 ter, della legge regionale 56/1986 nelle persone di:

- Ivo Zanin, Presidente della Commissione, coordinatore della struttura stabile per la gestione faunistica venatoria di Pordenone;
- Piero Ottogalli del Servizio caccia e risorse ittiche, componente;
- Lorenzo Palmano, componente esperto;
- Sergio Penner, componente esperto;

Ritenuto opportuno prevedere, al fine di rendere la Commissione d'esame efficiente e dinamica su tutto il territorio regionale, anche l'individuazione di membri supplenti che sostituiscano i membri effettivi nelle prove abilitative in caso di loro assenza o impedimento, nelle persone di:

- Dario Colombi del Servizio caccia e risorse ittiche, Presidente sostituto della Commissione;
- Emanuela Renda del Servizio caccia e risorse ittiche, componente sostituta;
- Angelo Carturan, componente esperto sostituto;

Accertata la regolarità della documentazione presentata dai soggetti esterni ai fini della nomina;

Ritenuto che le funzioni di segretario e di segretario supplente siano svolte da dipendenti assegnati al Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria, di categoria non inferiore a C;

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e s.m.i. (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che la partecipazione di componenti esterni a commissioni, previste per legge o istituite ai sensi dell'articolo 1, è compensata con un gettone di presenza, e l'articolo 3 il quale prevede che ai componenti esterni, che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile;

Valutato che ai componenti esterni della Commissione, per la specifica qualificazione professionale richiesta, compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e un gettone di presenza giornaliero paria cinquanta euro, misura corrispondente al minor importo tra quelli precedentemente

deliberati dalle Province per il funzionamento delle Commissioni in parola, già così ridotto dalle stesse ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 1/2007 e ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale 22/2010;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Atteso che in considerazione della particolare complessità dello svolgimento delle prove per l'abilitazione dei cani da seguita e, ai fini dell'economicità amministrativa si rende necessario individuare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della sopra richiamata legge regionale 7/2000, il termine del procedimento in centottanta giorni;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Visto l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

Per quanto in premessa:

1. Di revocare integralmente il punto rubricato "Corsi per l'abilitazione dei cani da seguita di cui all'art. 7 ter, della legge regionale 56/1986", dell'allegato (A) della deliberazione 21 ottobre 2016, n. 1979, recante <<LR 14/2016, art. 2, comma 103: "Criteri per l'organizzazione dei corsi in materia venatoria, per lo svolgimento dell'esame finale e per la nomina delle relative Commissioni d'esame".>>.
2. Di individuare, ai sensi dell'articolo 7 ter, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, i criteri per lo svolgimento delle prove abilitative dei cani da seguita per il prelievo degli ungulati così come contenuti nel documento allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3. Di stabilire l'esonero dall'obbligo della frequentazione del corso di addestramento di 10 ore previsto dai criteri di cui al punto precedente, per i cani per i quali sia già stata presentata la domanda di abilitazione prima dell'approvazione della presente deliberazione.
4. Ai sensi dell'articolo 7 ter, comma 3, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, di nominare la Commissione per la valutazione della prova pratica per l'impiego venatorio dei cani da seguita sugli ungulati che sarà composta da:
 - Ivo Zanin, Presidente della Commissione, coordinatore della struttura stabile per la gestione faunistica venatoria di Pordenone;
 - Piero Ottogalli, del Servizio caccia e risorse ittiche, componente;
 - Lorenzo Palmano, componente esperto;
 - Sergio Penner, componente esperto;
5. Di nominare quali membri supplenti, in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi:
 - Dario Colombi, del Servizio caccia e risorse ittiche, Presidente sostituto della Commissione;
 - Emanuela Renda del Servizio caccia e risorse ittiche, componente sostituta;
 - Angelo Carturan, componente esperto sostituto.
6. Di stabilire che la durata della Commissione sia fissata in cinque anni a decorrere dalla data della presente deliberazione.
7. Di stabilire che ai componenti esterni della Commissione compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e un gettone di presenza giornaliero pari a cinquanta euro.
8. I costi relativi al funzionamento della Commissione gravano sul Capitolo 9806 di competenza della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche destinato alla copertura delle spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni.
9. Di individuare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il termine del procedimento per il conseguimento dell'abilitazione dei cani da seguita per il prelievo degli ungulati, in centottanta giorni.

10. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE